



CITTA' DI VALLEFOGLIA

Provincia di Pesaro e Urbino

Settore 1 Affari Generali e Servizi Civici

ORDINANZA DEL 05/01/2023 N. 3

Oggetto:	DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI AI PICCIONI (COLUMBA LIVIA VAR. DOMESTICA) ED INDICAZIONE MISURE IDONEE AL LORO CONTENIMENTO IN AMBITO URBANO.
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL SINDACO

Preso atto che la presenza di piccioni allo stato libero sul territorio comunale in ambito urbano, ha generato l'insorgere di problematiche di carattere igienico-sanitarie, con conseguenti disagi connessi sia all'accumulo del guano maleodorante, sia alla preoccupazione per il rischio potenziale di malattie infettive e parassitarie veicolate da volatili;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Considerato che:

- l'eccessiva presenza di volatili, pregiudizievole non solo delle condizioni igienico sanitarie ma anche del decoro pubblico, è determinata, tra l'altro, dalla somministrazione di cibo ai piccioni ed altri volatili selvatici per dispersione e/o abbandono nell'ambito urbano;
- sono numerose le segnalazioni circa gli effetti di deterioramento del suolo e degli edifici, degrado delle strutture e scadimento delle condizioni igieniche dell'abitato determinati dal guano;
- l'abitudine dei piccioni ad occupare soffitte, solai, sottotetti, specialmente di edifici disabitati, favorisce la nidificazione in ambito urbano con aggravio delle condizioni igieniche;

Considerato che con propria ordinanza n. 35 del 07.07.2020 erano state definite misure finalizzate a favorire l'allontanamento e il contenimento della popolazione di colombi o piccioni in ambito urbano ridefinendo le zone in cui è vietata la loro alimentazione ed indicando misure idonee per impedire la nidificazione o la sosta in edifici;

Dato atto che la problematica è ancora attuale;

Ritenuto tuttavia dover modificare la propria ordinanza sopra citata sostituendo il punto 2 con il seguente e cio' al fine di esplicitare in modo migliore gli adempimenti ivi previsti:

2. E' fatto obbligo ai proprietari privati e pubblici di edifici situati in ambito urbano nonché agli amministratori condominiali e a chiunque, a qualsiasi titolo, vanti diritti reali sugli immobili suddetti esposti alla nidificazione e/o allo stanziamento dei piccioni, di provvedere a proprie cura e spese:

- a) al risanamento, alla ripulitura ed alla successiva disinfezione dei locali e degli anfratti nei quali i piccioni abbiano depresso guano o nidificato;*
- b) a precludere, nei limiti del ragionevole e del possibile, con interventi fissi o amovibili ma comunque appropriati e resistenti, gli accessi attraverso i quali i piccioni possano ivi introdursi;*
- c) ad impedire che essi trovino sui terrazzi, davanzali, cornicioni, grondaie, fasce marcapiano e nei cortili occasioni e motivi di sosta abituale e permanente;*
- d) a mantenere pulite da guano, piume e carcasse le zone sottostanti ai cornicioni di fabbricati o strutture interessate dalla presenza di piccioni;*

3. *Gli interventi di cui al precedente comma 2 debbono essere realizzati dopo aver allontanato eventuali esemplari adulti dall'interno degli immobili ed aver verificato l'assenza di uova o implumi nei nidi;*

Visto l'art. 32 della Legge 23/12/1978 n.833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per l'emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 50 del D.lgs n. 267 del 18/8/2000 "T.U. Enti Locali";

ORDINA

1. Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi (*Columbia livia domestica*), per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico-sanitario e il decoro urbano, per ridurre il numero nell'area urbana, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) è vietato, su tutto il territorio comunale, somministrare (in modo sistematico e non) alimenti ai colombi allo stato libero;

b) i proprietari degli stabili devono porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi, nel rispetto del benessere degli animali e della normativa edilizia;

c) Le azioni di contenimento del numero dei colombi in libertà non possono essere esercitate con metodi cruenti, e comunque devono ottenere il parere favorevole dell'Ufficio Ambiente, sentito il Servizio Veterinario;

d) E' vietato il rilascio in ambiente (anche in occasione di cerimonie o feste) di colombi, ad eccezione di quelli curati dagli autorizzati Centri di Recupero Animali Selvatici;

2. E' fatto obbligo ai proprietari privati e pubblici di edifici situati in ambito urbano nonché agli amministratori condominiali e a chiunque, a qualsiasi titolo, vanti diritti reali sugli immobili suddetti esposti alla nidificazione e/o allo stanziamento dei piccioni, di provvedere a proprie cura e spese:

a) al risanamento, alla ripulitura ed alla successiva disinfezione dei locali e degli anfratti nei quali i piccioni abbiano deposto guano o nidificato;

b) a precludere, nei limiti del ragionevole e del possibile, con interventi fissi o amovibili ma comunque appropriati e resistenti, gli accessi attraverso i quali i piccioni possano ivi introdursi;

c) ad impedire che essi trovino sui terrazzi, davanzali, cornicioni, grondaie, fasce marcapiano e nei cortili occasioni e motivi di sosta abituale e permanente;

d) a mantenere pulite da guano, piume e carcasse le zone sottostanti ai cornicioni di fabbricati o strutture interessate dalla presenza di piccioni;

3. Gli interventi di cui al precedente comma 2 debbono essere realizzati dopo aver allontanato eventuali esemplari adulti dall'interno degli immobili ed aver verificato l'assenza di uova o implumi nei nidi;

4. Di revocare la propria precedente ordinanza n. 35 del 07.07.2020;

DISPONE

che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite affissione all'Albo Pretorio online, con pubblicazione sul sito istituzionale e sotto la voce "Amministrazione Trasparente" nonché tramite l'Ufficio Ambiente con ogni altra modalità utile alla massima diffusione.

AVVERTE

che i contravventori saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00 con le procedure di cui alla L. 689/81, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

DEMANDA

Al corpo di a Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo, all'Ufficio tecnico comunale per gli adempimenti e per la vigilanza e per le sanzioni in caso di inottemperanza.

AVVERTE

ai sensi dell'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Marche da proporsi entro 60 giorni dalla pubblicazione, o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato da proporsi entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Sindaco
UCCHIELLI PALMIRO / InfoCamere S.C.p.A.